



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

La Commissione Consiliare Permanente Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, Sport; Territorio, Ambiente e Agricoltura nella sessione del 15 e 22 giugno 2015 ha esaminato ed approvato in sede referente il progetto di legge *“Disposizioni relative al personale medico dell’Istituto per la Sicurezza Sociale”* accogliendo gli emendamenti riportati nel seguente testo evidenziati in grassetto o interlineati:

**“DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE MEDICO DELL’ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE”**

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La presente legge, in linea con le finalità della Legge 30 novembre 2004 n.165 e del Decreto **Delegato** 11 Gennaio 2010 n. 1 (Atto organizzativo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale), ~~ed in particolare attraverso il sistema di pianificazione sanitaria e socio-sanitaria e di programmazione delle risorse economiche ed umane di cui agli articoli 4 e 5 della medesima legge, ovvero attraverso il Piano del Personale e il Budget dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (brevemente ISS), entro i limiti di spesa contenuti nel bilancio annuale dell’I.S.S., riafferma~~ **confirma l’Istituto per la Sicurezza Sociale (brevemente I.S.S.) quale ente statale con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia gestionale dell’ISS deputato all’erogazione di prestazioni sociali, previdenziali, socio-sanitarie e di assistenza sanitaria in coerenza con il Piano Socio-sanitario e nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito delle linee di indirizzo e di programmazione annualmente emanate dal Congresso di Stato nel quadro delle politiche definite dal Consiglio Grande e Generale** ~~per la gestione del personale medico nel rispetto delle disposizioni vigenti e della presente legge, al fine di assicurare la funzionalità e la continuità nell’erogazione delle prestazioni e dei servizi.~~

**Art. 2**  
*(Disposizioni per contratti e convenzioni per personale medico)*

1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 29 della Legge 23 Dicembre 2014 n.219, sino all’approvazione del Fabbisogno dell’Istituto per la Sicurezza Sociale di cui alla Legge 5 dicembre 2011 n.188, per garantire la piena operatività e funzionalità dei servizi, con provvedimento motivato del Comitato Esecutivo dell’I.S.S. possono essere stipulati rapporti di collaborazione temporanea sotto forma di contratti e/o convenzioni con personale medico, nei termini previsti dalle norme vigenti, di durata anche pluriennale fino a 3 o 5 anni.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E  
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E  
AGRICOLTURA**

**2. I rapporti di collaborazione temporanea di cui al precedente comma sono pubblicati sull'apposito sito I.S.S. unitamente alle relazioni motivate del Comitato Esecutivo.**

Art. 3

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il **quinto** giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.